



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. 22 Reg. Delib.

del 15-06-2020

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). ANNULLAMENTO
DELIBERAZIONE N. 71 DEL 23.12.2019. APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE
IMU ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **quindici** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, nella sala Consiliare presso il Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano:

Grison Roberto	P	Quinto Carlo	P
Calabria Lorenzo	P	Prati Chiara	P
Fedeli Anna	P	Andreoli Marco	A
Mignolli Luca	P	Mignolli Fabrizio	P
Dalle Pezze Gianfranco	P	Dal Pez Cristian	P
Montanari Renzo	P	Bonaldi Damiano	P
Graziani Simone	P	Antolini Chiara	P
Avesani Alberto	P	Fedrico Zeno	P
Gisaldi Nereo	P		

Presenti 16 Assenti 1

Assessori:

Rossignoli Fausto	P
Quintarelli Bruno	A
Righetti Franca	P
Momi Serena	P
Coeli Camilla	A

Assiste all'adunanza Dott.ssa Todeschini Giuliana nella sua qualità di **SEGRETARIO GENERALE** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Dalle Pezze Gianfranco nella sua qualità di **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

AREA: Contabile
Settore: Tributi
ASSESSORATO: Bilancio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 71 DEL 23/12/2019. APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 23/12/2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020, prima dell'entrata in vigore della L. 160/2019;

Che la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 è stata emanata il 27/12/2019 Legge n. 160 pubblicata in G.U. n.304 del 30/12/2019 - Suppl. Ordinario n. 45, la quale ha profondamente modificato al tassazione locale;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo

territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Dato atto che la TASI a partire dal 2020 viene eliminata e che pertanto viene a mancare l'incasso di tale imposta;

Attesa la necessità di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio;

Ritenuto per quanto sopra, di incrementare le aliquote IMU della percentuale delle aliquote TASI esistenti fino al 2019, al fine di avere lo stesso gettito anche per il 2020;

Ritenuto, pertanto, di approvare le aliquote del tributo come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
aliquota di base, di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160/2019	10,6 ‰
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, comprese le pertinenze C/2-C/6-C/7 e le abitazioni concesse in uso gratuito con riduzione del 50%	6,1 ‰
aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) e relative pertinenze C/2 – C/6 – C/7, una sola per categoria di cui (art. 1, comma 741, L. 160/2019) - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati	6 ‰

dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;	
aliquota aree fabbricabili	10,20 ‰
aliquota cat. A10, B, D escluso D/10	9,6 ‰
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5	8,6 ‰
Immobili Merce	Esclusi
Fabbricati strumentali agricoli e D/10	1 ‰

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visti i Decreti del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295), del 28/02/2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) che hanno spostato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 al 30/04/2020;

Dato atto che con Decreto Legge n. 18/2020, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* (AS 1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per l'emergenza COVID-19; decreto legge n. 9 (famiglie e imprese); d.l. n. 14 (sanità), d.l. n. 11- (giustizia), nelle more della pubblicazione della consueta nota di lettura analitica e dettagliata delle norme di interesse dei Comuni e Città Metropolitane, **il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020;**

Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 30/04/2020 di nomina del Funzionario Responsabile IMU Segretario Generale Dott.ssa Giuliana Todeschini;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n. 64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
- Regolamento comunale disciplinante la fattispecie;
- la Deliberazione Consiliare n. 73 del 23.12.2019 ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022, del D.U.P. aggiornato e dei relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione – Triennio 2020/2022 – parte economica;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 24.10.2019 ad oggetto: *Piano della Performance - Approvazione Piano degli obiettivi anno 2019. Assegnazione ai Responsabili e al Segretario Generale in relazione alle risorse assegnate.*

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- i Decreti Sindacali n. 38 - R.G. n. 43 del 23/12/2019 e n. 6 R.G. 7 del 24.04.2020 di attribuzione al Dott. Turri Loris, ai sensi del comma 5, art. 30 del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell'08.03.2018, delle funzioni di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, relativamente al Settore Programmazione Finanziaria e Tributi;

Dato atto che:

- il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 bis. 1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione di aliquote IMU che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020, è contenuto nell'area di rischio medio ed è caratterizzato dal rischio medio e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento", il presente atto viene adottato per approvare le aliquote IMU 2020;

Visto l'articolo 172 del D. Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il presente provvedimento annulla in toto la precedente Deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 23/12/2019;
3. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
aliquota di base, di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160/2019	10,6 ‰
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, comprese le pertinenze C/2-C/6-C/7 e le abitazioni concesse in uso gratuito con riduzione del 50%	6,1 ‰
aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) e relative pertinenze C/2 – C/6 – C/7, una sola per categoria di cui (art. 1, comma 741, L. 160/2019) - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad	6 ‰

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;	
aliquota aree fabbricabili	10,20 ‰
aliquota cat. A10, B, D escluso D/10	9,6 ‰
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5	8,6 ‰
Immobili Merce	Esclusi
Fabbricati strumentali agricoli e D/10	1 ‰

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine rispettare la scadenza di approvazione delle aliquote imu 2020 entro i termini previsti dalla legge;
6. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.02.2003 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 27.07.2009, n. 46 del 29.07.2013 e n. 21 dell'08.07.2015;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
8. Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";

Allegati:

- Pareri Revisori

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 71 DEL 23.12.2019. APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

Al momento della trattazione del punto n. 4 all'Ordine del Giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. 1 (Andreoli)

Consiglieri presenti: n. 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 4 all'ordine del giorno avente ad oggetto **“IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 71 DEL 23.12.2019. APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.”**;

Uditi gli interventi, che si riportano di seguito:

PRESIDENTE

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: **“IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 71 DEL 23.12.2019. APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2020”**. PREGO SINDACO.

SINDACO

ANCHE SU QUESTO PUNTO, TUTTI RICORDIAMO COME IL 23 DICEMBRE SCORSO, COME DECISIONE PROPEDEUTICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020, ABBIAMO APPROVATO LE ALIQUOTE IMU E TASI. CONSEGUENTEMENTE A QUELLO CHE ABBIAMO DETTO POCO FA, DI CUI ABBIAMO VISTO ANCHE IL REGOLAMENTO, COS'È AVVENUTO IN QUESTI MESI? È AVVENUTO L'ACCORPAMENTO DELLA TASI ALL'INTERNO DELL'IMU. OGGI QUINDI NON SI PARLA PIÙ DI QUESTA DOPPIA IMPOSIZIONE MA DI IMPOSIZIONE SOLO DA IMU. È AVVENUTO PERTANTO, E QUESTA PROPOSTA VA A SPIEGARLO, L'ACCORPAMENTO SU UN PAIO DI TIPOLOGIE DI IMMOBILI, TRA QUELLE CHE ERANO LE ALIQUOTE GIÀ DELIBERATE IMU CON LE ALIQUOTE GIÀ DELIBERATE TASI, QUINDI NON CAMBIA NULLA. NON CAMBIA NULLA ANCHE RISPETTO AL PREVISIONALE DI BILANCIO, VA SOLO ACCORPATA QUELLA FASCIA CHE PRIMA ERA RAPPRESENTATA ALL'INTERNO DELLA TASI, VALE A DIRE: IMMOBILI DI CATEGORIA B, A10, C1, C2, C3, C4, C5, D, ESCLUSO D10 PER IL 2x1000, QUINDI SCOMPARE QUESTA IMPOSIZIONE DALLA TASI E VIENE ACCORPATA ALLA STESSA CATEGORIA SULL'IMU, COSÌ COME SCOMPARE L'1x1000 DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI RURALI E CATEGORIA D10 CHE VA A CONFLUIRE ALLO STESSO MODO ALL'INTERNO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA, VALE A DIRE L'IMU.

PRESIDENTE

GRAZIE SINDACO, OSSERVAZIONI? NESSUNA. METTO AI VOTI IL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 71 DEL 23.12.2019. APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. FAVOREVOLI? 13 CONTRARI? NESSUNO ASTENUTI? 3: FEDRIGO, DAL PEZ, MIGNOLLI FABRIZIO. ABBIAMO BISOGNO PER QUESTA DELIBERA DELL'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ: FAVOREVOLI? 13 CONTRARI? NESSUNO. ASTENUTI? 3 DAL PEZ, FEDRIGO, MIGNOLLI FABRIZIO. IL CONSIGLIO APPROVA.

Dato atto che la discussione e gli interventi vengono trascritti dalla Valpolicella Servizi – Società Cooperativa Sociale di Negrar di Valpolicella (VR) – sulla base della registrazione effettuata durante la seduta consiliare e dello streaming you tube del sito web dell'Ente, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. N. 12715 del 22.05.2020;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.):

- Dal Segretario Comunale, Dott.ssa Giuliana Todeschini, in data 28.05.2020, che attesta la regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e del Settore Tributi, Dott. Loris Turri, in data 29.05.2020, che attesta la regolarità contabile;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 13, contrari: nessuno, astenuti: n. 3 (Dal Pez, Fedrigo, Mignolli Fabrizio) espressi da n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituisce allegato del presente verbale:
 - Parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. N. 12715 del 22.05.2020;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.);
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: www.comunenegrar.it;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 Riordino della

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

6. di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, che data l'urgenza pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito: **voti favorevoli: n. 13, contrari: nessuno, astenuti: n. 3 (Dal Pez, Fedrigo, Mignolli Fabrizio) espressi da n. 16 consiglieri presenti e votanti;**

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 71
DEL 23.12.2019. APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.**

Il Responsabile del procedimento
F.to Dal Negro Michele

Il proponente
F.to Grison Roberto

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 22 del 27-04-2020
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267***

OGGETTO DELLA PROPOSTA

***IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 71
DEL 23.12.2019. APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.***

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

Negrar di Valpolicella, 28-05-2020

Il Dirigente/Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Giuliana Todeschini

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 22 del 27-04-2020
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267***

OGGETTO DELLA PROPOSTA

***IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 71
DEL 23.12.2019. APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.***

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

Negrar di Valpolicella, 29-05-2020

Il Dirigente del Settore
F.to DOTT. LORIS TURRI

Letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE
F.to Dalle Pezze Gianfranco

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Todeschini Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno 29-06-2020
al 14-07-2020

F.to Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

F.to L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Negrar di Valpolicella

L'addetto alla Segreteria